

AUTONOMIA DEGLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA

1. Giusta autonomia degli istituti di vita consacrata

1.1 *Riconoscimento dell'autonomia (c. 586 §1)*

La storia della Chiesa, e poi l'ecclesiologia del Vaticano II, affermano un giusto pluralismo nella Chiesa, e parlando della diversità dei carismi, il magistero conferma chiaramente la diversità e varietà degli istituti di vita consacrata come dono del Signore alla Chiesa (cf. *LG* 46a; *CD* 33, 35; *PC* 2b; 7-10). Dopo il Concilio e con la promulgazione del CIC/83, l'ambito dell'autonomia degli istituti di vita consacrata¹ è diventato molto più ampio rispetto a quella che ha preceduto il Concilio. La nuova legislazione del 1983 ha dato norme flessibili, applicando largamente il principio di sussidiarietà, affinché ogni istituto possa esprimere la propria peculiarità per il servizio della Chiesa.

Il c. 586 §1 afferma:

È riconosciuta ai singoli istituti una giusta autonomia di vita, specialmente di governo, mediante la quale abbiano

¹ Il soggetto di questa autonomia sono tutti gli istituti di vita consacrata e, in virtù del c. 732, tutte le società di vita apostolica.

nella Chiesa una propria disciplina e possano conservare integro il proprio patrimonio, di cui al can. 578.

Nella realtà carismatica e istituzionale della Chiesa, i singoli istituti di vita consacrata godono di un dono particolare dello Spirito Santo. La Chiesa riconosce ad essi una giusta autonomia di vita, in particolare di governo, e così l'istituto può creare una propria disciplina e conservare integro il proprio patrimonio. Il canone, in conformità dell'insegnamento conciliare, ammette che ogni istituto esprime il dono ricevuto non solo mediante la vita e le attività di ciascun membro ma anche per mezzo della stessa struttura e organizzazione dell'istituto con la quale esso viene governato. Secondo il c. 492 §2 del CIC/17, una congregazione di diritto diocesano, benché fosse diffusa in diverse diocesi, era soggetta alla giurisdizione degli ordinari a norma del diritto. Nel CIC/17, infatti, non si affermava l'autonomia di vita per l'istituto di diritto diocesano.

Prestando attenzione ai termini adoperati nel canone, si rende conto che questa autonomia è «riconosciuta [agnoscitur]». «Agnoscitur» vuol sottolineare che l'autonomia non deriva semplicemente da una concessione della competente autorità della Chiesa che approva l'erezione di un istituto, ma dalla natura stessa dell'istituto che è suscitato dallo Spirito, esiste quindi prima di tale riconoscimento canonico. L'autonomia è il diritto nativo e appartiene ad ogni istituto, non solo degli istituti di diritto pontificio, ma anche degli istituti di diritto diocesano. Il canone inoltre mette in relazione l'autonomia con il patrimonio dell'istituto di cui parla il c. 578; il patrimonio spirituale e apostolico, ossia la propria natura, fine, spirito e indole dell'istituto. L'autonomia di vita scaturisce dalla sua origine carismatica secondo

la natura peculiare dello spirito di fondazione. Il legislatore tenendo conto prima di tutto della natura teologica della vita consacrata, la sua specifica indole per il servizio alla Chiesa, riconosce la sua autonomia di vita².

È da notare che, nello stesso tempo, questa autonomia non è illimitata, ma nel canone è detta «giusta». Autonomia non significa indipendenza. Non è pensabile che un ente nella Chiesa può agire indipendentemente dall'autorità più alta eccetto la Suprema autorità (c. 331). In modo particolare, la vita consacrata, appartenendo inseparabilmente alla vita e alla santità della Chiesa (LG 44d; c. 574 §1), non può staccarsi da essa e formare una chiesa dentro la Chiesa: tale atteggiamento sarebbe una «ingiusta autonomia»³. L'autonomia non può mai essere indipendente dall'autorità ecclesiastica, ma è giusta, allo scopo di tutelare l'identità propria di ciascun istituto. Tale autonomia è un diritto riconosciuto per il bene dello stesso istituto e della Chiesa, perciò tutti devo-

² G. GHIRLANDA scrive sulla necessità di tenere presente l'altro aspetto di questa autonomia: «Quod ius nititur non tantum in natura charismatica vitae consecratae qua talis, sed etiam, ab hac dependens, in natura potestatis in institutis exercitatae (MR 13). Ambitus autonomiae instituti et exercitii potestatis in eo exercitatae a charismate particolari et ab eius collocatione in Ecclesia pendet». G. GHIRLANDA, «Iusta autonomia et exemptio Institutorum religiosorum: fundamenta et extensio», *Periodica* 78 (1989) 126. L'autore ampiamente tratta la materia di autonomia in questo articolo.

³ Cf. F. EGAÑA, «Giusta autonomia di vita», *Vita Consacrata* 27 (1991) 274. L'autore aggiunge: «Allo stesso modo, una autonomia che non tenesse conto delle peculiari disposizioni del supremo legislatore riguardo a certe strutture di vita religiosa, non sarebbe "autonomia giusta"».

no rispettarla⁴. Il soggetto di questa autonomia sono tutti gli istituti di vita consacrata, non solo degli istituti di diritto pontificio, ma anche degli istituti di diritto diocesano.

I cc. 593 e 594 fanno riferimento al c. 586 in questo riguardo. Gli istituti di diritto pontificio nel rispetto dell'autonomia sono soggetti in modo immediato ed esclusivo alla potestà della Sede Apostolica riguardo alla vita e la disciplina interna dell'istituto (c. 593). Ciò vuol dire che nessuna autorità ecclesiastica, eccetto la Santa Sede, come suprema autorità dell'istituto (c. 590 §1), può intervenire alla vita interna se non a norma di diritto⁵. Il principio generale del c. 594 conferisce al vescovo diocesano una cura parti-

⁴ La recente istruzione della CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Verbi Sponsa*, 13 mag. 1999, sottolinea questi elementi, sulla vita contemplativa: «La Chiesa riconosce ad ogni monastero *sui iuris* una giusta autonomia giuridica, di vita e di governo, perché in essa possa godere di una propria disciplina e sia in grado di conservare integro il proprio patrimonio. [...] Tale autonomia è un diritto del monastero, che è autonomo per natura propria; perciò non può venire limitata o diminuita da interventi esterni. L'autonomia, però, non equivale a indipendenza dall'autorità ecclesiastica, ma è giusta, conveniente ed opportuna in vista della tutela dell'indole e dell'identità propria di un monastero di vita integralmente contemplativa» (25a e c).

⁵ Tale autorità non necessariamente significa la Chiesa particolare. L'istruzione *Verbi Sponsa* insiste il rispetto dell'autonomia effettiva del monastero verso all'altra autorità, sia quella dell'istituto maschile consociato (26d) che a quella della federazione monastica (28a). Inoltre n. 26e dichiara la necessità di superare la forma di tutela giuridica da parte degli ordini maschili. Il c. 708 riferisce al dovere del rispetto dalla parte delle conferenze dei superiori maggiori verso l'autonomia di ciascun istituto religioso.

colare degli istituti di diritto diocesano, ma vuole salvare la loro autonomia. La cura speciale richiesta dal canone pertanto implica la cura di far prendere coscienza da parte dell'istituto della propria autonomia.

1.2 *Il contenuto dell'autonomia interna*

L'autonomia di cui parla il c. 586 è, prima di tutto, la capacità degli istituti di vita consacrata di regolare la propria vita. L'autonomia di governo comporta la facoltà di creare delle norme relative alla vita dell'istituto, cioè di riconoscere un concreto spazio giuridico mediante il diritto comune, il quale rinvia al diritto proprio di ogni istituto il gran numero di cose da determinare. Il vigente codice a questo proposito concede ai superiori di tutti gli istituti di vita consacrata, clericali o laicali, di diritto pontificio o diocesano, i poteri necessari per adempiere il proprio diritto e dovere riguardo all'essere e all'agire dell'istituto: «I superiori ed i capitoli degli istituti hanno sui membri quella potestà che è definita dal diritto universale e dalle costituzioni» (c. 596 §1). Questa norma presuppone l'esistenza di un'autorità all'interno degli istituti e precisa chi è capace di esercitarla. Ogni istituto, sebbene ci sia gradualità di espansione di questa autonomia⁶, può emanare adeguatamente statuti e norme sui suoi membri.

⁶ In genere, è più ampia per gli istituti clericali che per quelli laicali; più ampia per gli istituti di diritto pontificio rispetto a quelli di diritto diocesano. L'autonomia ha la più grande espansione negli istituti religiosi clericali di diritto pontificio. I superiori maggiori di questi istituti sono ordinari (c. 134) e i superiori e capitoli di essi godono della potestà ecclesiastica di governo (c. 596 §2).

Il diritto universale, per compiere l'esigenza di custodire più fedelmente la vocazione e l'identità dei singoli istituti, prescrive che ciascuno di essi deve avere un diritto proprio approvato dalla competente autorità. Il codice fondamentale, o costituzioni, di ciascuno deve contenere, a norma del diritto, le norme fondamentali relative al governo dell'istituto, alla disciplina dei membri, alla loro incorporazione e formazione e anche all'oggetto dei sacri vincoli (cc. 587; 598). L'autonomia di governo comprende, quindi, ad esempio, l'oggetto della povertà evangelica (c. 600) e dell'obbedienza (c. 601), la forma di vivere la vita fraterna (c. 602) e la vita in comune (c. 607 §2), l'erezione (c. 609 §1) e la soppressione di case religiose (c. 616 §1), la nomina dei superiori (cc. 625; 717 §1), l'amministrazione dei beni temporali anche come l'espressione della povertà collettiva (cc. 634 §1; 635 §2); per le norme concernenti l'incorporazione, ad esempio, l'ammissione al noviziato (cc. 642; 714), alla professione temporanea (cc. 656, 3°; 723 §1) o perpetua (cc. 658; 723 §3), il regolamento per la formazione (cc. 659 §2; 724), ecc.⁷.

1.3 *L'estensione dell'autonomia*

Quando si parla di autonomia di vita e di governo in ordine alla conservazione del patrimonio dell'istituto di vita consacrata, si deve riferire non solo alla vita

⁷ L'elenco completo del rinvio al diritto proprio si trova in A. GUTIÉRREZ, «Cánones que remiten al derecho interno de los IVC», *Informaciones SCRIS* 9 (1983) 108-113; AA.VV., *Il codice del Vaticano II, La vita consacrata*, Bologna 1983, 193-197; J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, Milano 1989, 618-619.

interna dell'istituto, ma, se si tratta di istituto dedito a opere di apostolato, deve riferirsi anche ad attività esterne. In tale istituto, l'azione apostolica e caritatevole rientra nella natura stessa della vita consacrata, in quanto costituisce un ministero sacro e un'opera di carità (cf. *PC* 8a; c. 675 §1), e se non viene riconosciuta l'autonomia nell'attività apostolica, l'istituto non raggiungerebbe il suo fine secondo lo spirito proprio⁸. La vita interna dell'istituto non solo anima la vita fraterna e l'esercizio dei consigli evangelici, ma anche ispira l'azione apostolica, la quale è dono dello Spirito, e così la fondamentale autonomia interna indispensabilmente comporta anche una certa autonomia esterna nella vita della Chiesa.

Nel caso degli istituti religiosi, secondo il c. 611, il consenso del vescovo diocesano per l'erezione di una casa religiosa implica il diritto non soltanto di condurre una vita «conforme all'indole propria dell'istituto e alle sue specifiche finalità» (1°) ma anche di esercitare «le opere proprie dell'istituto» a meno che il vescovo non restringa tale azione nel suo previo consenso dato per iscritto (2°). Inoltre con tale consenso gli istituti religiosi clericali hanno anche il diritto di avere una propria chiesa e di esercitare il sacro ministero, salvo il disposto del c. 1215 §1 (3°). Qui si vede un caso concreto che il codice ammette certa autonomia nell'apostolato esterno connessa al consenso di erigere una casa religiosa, il quale appartiene al diritto dell'autonomia interna (c. 609 §1).

⁸ Cf. SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI E SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Norme direttive *Mutuae relationes* [= *MR*], 14 mag. 1978, AAS 70 (1978) 473-532, nn. 11 e 13.

Riguardo alle relazioni tra la vita consacrata e la chiesa particolare, l'esortazione *Vita consecrata* [= VC]⁹, riconoscendo che i carismi della vita consacrata possono contribuire all'edificazione della carità nella chiesa particolare (n. 48), non entra in dettagli, in quanto regolate dalle direttive *Mutuae relationes* e dal codice¹⁰. Sebbene l'azione apostolica degli istituti fosse riconosciuta come un'espressione della sua autonomia, essa è governata da due autorità, dai pastori e dai superiori interni. Il c. 678 §1 chiaramente prescrive che i religiosi sono soggetti alla potestà dei vescovi in ciò che riguarda la cura delle anime, l'esercizio pubblico del culto divino e le altre opere di apostolato. Il §2 dello stesso canone dice che essi sono soggetti anche ai propri superiori nell'esercizio dell'apostolato esterno. Su queste due autorità ricade cumulativamente la responsabilità sull'apostolato degli istituti, ciascuna per l'ambito proprio. Va notato che l'orientamento che le *Mutuae relationes* danno è lontano sia dall'isolamento degli istituti davanti ai bisogni della chiesa locale, sia dal suo pratico assorbimento nell'ambito di essa (n. 11). Le direttive, affermando che il giusto grado dell'autonomia e la sua concreta determinazione sono contenuti nel diritto comune e nelle regole o costituzioni di ogni istituto (n. 13), mostrano la fiducia al diritto proprio di ciascun istituto in quanto l'espressione del carisma proprio.

La posizione dei vescovi e quella degli istituti di fronte al carisma è spesso differente. L'attività dei

⁹ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica, 25 mar. 1996, AAS 88 (1996) 377-486.

¹⁰ Lo stesso numero della *Vita consecrata* fa riferimento alle *Mutuae relationes*, nn. 11 e 13 e al c. 586.

consacrati votati all'apostolato è una manifestazione del patrimonio dell'istituto, e anche perché il carisma non può essere separato dal suo esercizio, essa è strettamente legata alla vita spirituale interna dell'istituto. Allo stesso tempo, l'apostolato dei membri degli istituti di vita consacrata in una diocesi è una partecipazione al ministero dei vescovi, posti dallo Spirito Santo per governare e santificare la Chiesa. Nell'esercizio della sua giurisdizione, il vescovo è limitato dal rispetto dell'autonomia. È necessario trovare l'equilibrio e procedere su un piano di reciproca intesa. Se si considera esageratamente questa autonomia dell'istituto come una diminuzione dell'autorità dei vescovi, si rischia di non rispettare la libera concessione del dono dello Spirito e implicare inutilmente il restringimento dell'attività degli istituti, i quali sono caratterizzati dall'esistenza e attività non limitate nella sfera territoriale di chiesa locale. In questo proposito, il Santo Padre, mostrando la soddisfazione per l'esperienza di dialogo in un clima di reciproca fiducia ed apertura tra i vescovi e i consacrati presenti nel Sinodo del 1994 (cf. VC 50), dice:

Giova ricordare che, nel coordinare il servizio alla Chiesa universale con quello alla Chiesa particolare, gli Istituti non possono invocare la legittima autonomia e la stessa esenzione, [...] per giustificare scelte che di fatto contrastano con le esigenze di organica comunione poste da una sana vita ecclesiale (49b)¹¹.

La giusta autonomia degli istituti è coerentemente rispettata sia dal magistero conciliare e postconci-

¹¹ Il Romano Pontefice sottolinea che le iniziative pastorali siano attivate sulla base di un dialogo cordiale e aperto tra i vescovi e superiori degli istituti. Cf. *Ibid.*

liare che dalla legge ecclesiastica, e può essere riconosciuta, dentro il quadro del diritto universale, anche al loro apostolato esterno, ma il Romano Pontefice afferma che essa è ristretta se l'istituto opta per una scelta che di fatto ostacoli l'organica comunione per una sana vita della Chiesa. Questo è, sebbene un'espressione assai generale, l'indicazione del giusto grado dell'autonomia nell'attività esterna.

2. Fedeltà come la base dell'autonomia

2.1 *Fedeltà al carisma di fondazione*

Il carisma di un istituto di vita consacrata è patrimonio collettivo in ordine spirituale. Tutti i membri partecipano a tale patrimonio per vocazione all'istituto, secondo le diverse funzioni affidategli nell'istituto e in tale partecipazione rende la testimonianza pubblica della grazia divina (cf. c. 607 §3). L'indole e fine propria di un istituto non è elemento accidentale per esso ma forma l'essenza della grazia del dono dello Spirito sulla quale si fonda il peculiare modo della sequela di Cristo e la missione propria¹². Il carisma proprio viene espresso mediante la vita di ciascun membro dell'istituto, ma è impossibile in realtà che un membro individuo realizzi in modo totale il carisma di un istituto a cui appartiene, e per la

¹² Per quanto riguarda i monasteri dediti alla vita contemplativa, Giovanni Paolo II frequentemente incoraggia i monaci a rimanere fedeli alla vita claustrale secondo il proprio carisma. *Verbi Sponsa* sottolinea «lo spirito e la disciplina claustrale» (21). L'istruzione dice che la disciplina della clausura costituisce un dono, poiché tutela il carisma fondazionale dei monasteri (cf. 2; 9).

sua piena manifestazione si richiede la vera corresponsabilità di tutti i membri. La fedeltà al carisma, il dono di Dio per la Chiesa, è immediatamente legata all'identità dell'istituto per la quale si sottolinea l'autonomia dell'istituto, come indicato sopra. Per questo motivo la finalità di ciascun istituto deve essere rispettata sia dai membri dell'istituto, che dai fedeli e dalle autorità ecclesiastiche (c. 578).

Dopo il Concilio, sempre si insiste fortemente sull'importanza del ritorno allo spirito dei fondatori e della fondazione (cf. *PC* 2). Ugualmente si indicano diverse tendenze e pericoli attuali. Certamente, è fuori discussione il lusso, disordine nella vita spirituale, regresso nell'austerità di vita quotidiana, i quali sono ovviamente incompatibili alla vita totalmente consacrata a Dio secondo il proprio carisma. Qui si tratta del fatto che vengono sottolineati i pericoli con il pretesto di rispondere alle esigenze di mondo attuale. Alcuni di essi direttamente concernono il patrimonio dell'istituto facendo riferimento all'infedeltà, ambiguità o confusione di vivere autenticamente la vocazione¹³.

¹³ Ad esempio, CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, doc. *Congregavit nos*, sulla vita fraterna, 2 feb. 1994, elenca alcuni elementi: «la modalità "genericista" – ossia senza la specifica mediazione del proprio carisma – nel considerare certe indicazioni della Chiesa particolare o certi suggerimenti provenienti da spiritualità diverse; un tipo di coinvolgimento in movimenti ecclesiali che espone singoli religiosi al fenomeno ambiguo della "doppia identità"; un certo adeguamento all'indole laicale; una eccessiva accondiscendenza alle esigenze della famiglia, agli ideali della nazione, della razza e tribù, del gruppo sociale, che rischiano di piegare il carisma verso posizioni e interessi di parte» (n. 46; *EV* 14/466).

2.2 *Missione e opere proprie*

Per gli istituti religiosi dediti all'opera di apostolato, il c. 677 §1 impone ai superiori e ai membri «la fedele conservazione della missione e delle opere che sono proprie dell'istituto», insieme con il prudente adeguamento e il necessario rinnovamento. Una missione è affidata dalla Chiesa innanzitutto all'istituto come tale, cioè come famiglia e corpo, di cui il singolo è un membro. Nel momento dell'approvazione canonica di un istituto, ad esso nel suo insieme la Chiesa affida la partecipazione a qualche aspetto della missione di Cristo, che lo caratterizza, per l'utilità della Chiesa e del mondo. La Chiesa riconosce la vocazione peculiare di ogni istituto, la quale si esprime nelle opere ispirate dal carisma di fondazione. Questa missione comunitaria non significa che tutti i membri dell'istituto debbano fare la stessa cosa ma che i lavori di tutti i membri sono direttamente rivolti a quel comune apostolato che la Chiesa ha riconosciuto espressivo dello scopo dell'istituto¹⁴. L'apostolato dei consacrati, in questo senso, non è equivalente ad un'opera concreta istituzionale.

MR 14 (b) parla della «missione» dell'istituto: «Ogni istituto è nato per la Chiesa ed è tenuto ad arricchirla con le proprie caratteristiche secondo un particolare spirito e una missione specifica». Tale missione viene spesso espressa mediante un voto speciale o un impegno particolare; la stabilità per i benedettini, la povertà radicale per i francescani o

¹⁴ SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, doc. *Essential elements*, 31 mag. 1983, n. 25, EV 9/217. Vedi anche nn. 4; 10; *MR* 8; 13.

l'obbedienza al Sommo Pontefice per i gesuiti. Anche molti istituti hanno un voto speciale che esprime la loro finalità e missione. Inoltre, l'indole clericale o laicale di un istituto appartiene al suo patrimonio (c. 588)¹⁵ e la forma di comunione fraterna (c. 602; cf. VC 45; 92) è un altro elemento importante per compiere una missione affidata. Non tutti gli istituti hanno una missione larga e flessibile; alcuni sono stati fondati per esercitare dei ministeri ben definiti e esprimono la propria missione mediante la determinata opera. Un istituto ha il ministero dell'educazione cristiana e un altro è consacrato al ministero delle opere di misericordia, così si creano le scuole, gli ospedali o case di riposo per vecchi. In ogni caso, l'apostolato è un'espressione della missione basata sul carisma e per adempierla si esigono tutte le risorse dell'istituto; il sostegno reciproco in una comunità, la formazione spirituale e professionale del lavoro da intraprendere¹⁶, la ricchezza di una tradizione, ecc.

Per quanto riguarda le opere degli istituti religiosi, esistono opere di apostolato proprie dell'isti-

¹⁵ La clericalità o laicalità determina la vita dell'istituto nella sua organizzazione sia all'interno che all'esterno. Essa è strettamente legata al fine, che esige o non esige l'esercizio dell'ordine sacro. Questi elementi risalgono all'intento e al progetto originario del fondatore. Cf. V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella chiesa*, Bologna 1992, 118-122.

¹⁶ CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Istr. *Collaborazione inter-istituti*, 8 dic. 1998, esprime: «Si curino [...] corsi atti ad abilitare i religiosi e le religiose a svolgere più efficacemente il loro apostolato specifico nella Chiesa: corsi di pastorale per la gioventù, per i malati, la terza età, emarginati o per altre particolari attività apostoliche proprie della missione dei singoli istituti» (20).

tuto e quelle non proprie dell'istituto, opere che esprimono propriamente il carisma dell'istituto e quelle piuttosto lontane dall'espressione di esso. Non tutte le opere di apostolato fatte dai religiosi possono considerarsi proprie dell'istituto; sono tali soprattutto quelle che vengono segnalate nelle costituzioni come mezzi per ottenere il fine proposto dall'istituto¹⁷. Questa missione sminuisce se l'istituto si dedica ad altri compiti o ministeri senza il dovuto discernimento. Nella realtà, spesso c'è tensione tra «la propria indole e il bene della chiesa particolare» e può capitare che il lavoro apostolico degli istituti si agiti tra queste due esigenze. Un nuovo appello, una grave necessità, tuttavia, non può cambiare lo spirito e l'attività apostolica propria dell'istituto. Sarà facile comprendere tale pericolo se si pensa a un istituto votato alla vita contemplativa, ma può essere un problema grave anche per un istituto specializzato. Per molte situazioni mutate nel mondo d'oggi, alcuni istituti sono sollecitati da altri (ad esempio, dai vescovi, dal clero diocesano o da altro istituto) a sostenere la loro azione con quella suppletiva, anche abbandonando opere e ministeri propri, o almeno non dedicandosi ad essi con tutta l'energia. Ma i compiti apostolici non possono essere assunti da un istituto, se non vi sia un patrimonio concesso e espresso chiaramente nelle costituzioni, perché si tratta immediatamente dei doni spirituali e carismi. Il cambiamento di opere apostoliche in tal caso non sarebbe un adattamento della vita degli istituti, ma abbandono del

¹⁷ Cf. F. EGAÑA, «Giusta autonomia» (cf. nt. 3), 278-279.

proprio dono¹⁸. Un istituto non potrà assumere opere o attività che non corrispondono al proprio carisma di fondazione¹⁹. Anche se nel caso in cui un aiuto è imposto dalla carità a causa di urgenti necessità, esso non dovrebbe divenire un cambiamento della sua fisionomia riconosciuta dalla Chiesa. Anzi è impossibile farlo, proprio perché si tratta dell'essenza della vocazione dei membri.

Ci sono dei problemi; prima di tutto, la tentazione di voler fare ogni cosa se c'è bisogno. Si tenta di abbandonare opere stabili che costituiscono un'espressione autentica del carisma dell'istituto a favore di altri impegni, considerati più immediatamente come necessità sociali. Certo, talvolta il cambiamento è necessario anche da un punto di vista di adattamento alle esigenze nuove. In tal caso, tuttavia, è indispensabile verificare se questi impegni sono veramente espressivi dell'identità dell'istituto o meno. I membri mandati al nuovo impegno spesso ci si recano con un zelo apostolico, e gli effetti del cambiamento non sono immediati; ma, sempre deve verificare l'unità e

¹⁸ PC 2 e c. 578 parlano anche delle «sane tradizioni» dell'istituto. Non si tratta solo di abitudini antiche: le tradizioni sono quelle che riguardano le vere espressioni del carisma dell'istituto e approvate dalla competente autorità della Chiesa. Si tratta di elementi che hanno rinnovato lo stesso patrimonio senza rompere lo spirito originario. Se sono sane, gli istituti non possono modificarle.

¹⁹ Cf. MR 14; 17. *Congregavit nos* n. 61 dice che le urgenti necessità pastorali non devono far dimenticare che il miglior servizio della comunità religiosa alla Chiesa è quello di essere fedele al suo carisma. Vedi anche MR 49-50; SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, doc. *The evangelical demand*, 12 ago. 1980, n. 28, EV 7/496.

l'identità dell'istituto stesso. E se mancasse tale verifica, sarebbe pure un danno per la Chiesa e la sua missione²⁰.

Tutti questi elementi, il governo, la missione e le opere proprie, sono (e devono essere) garantiti e difesi da un proprio diritto dell'istituto. La regola è data dai fondatori affinché il dono particolare dell'istituto si perpetui nelle generazioni che seguono quella dei fondatori. È ovvio che non sono le lettere di legge che creano la realtà spirituale. Però non è possibile né è realistico pensare che si separi spirito di fondazione e struttura, trattandosi solo di elementi spirituali. Si deve rispettare anche gli elementi giuridici espressi nelle costituzioni come propri, ad esempio struttura di governo e la disciplina, perché in esse con una chiara consapevolezza si contiene (e deve essere contenuto) ciò che il fondatore ha sperimentato nello Spirito e scelto come elementi essenziali, teologici e giuridici insieme, a cui si deve dare la vera priorità per mantenere la propria identità.

Perciò, non si può immaginare un adattamento delle costituzioni che non corrisponda al patrimonio ricevuto, in quanto ciò gli farà perdere l'identità, con danno non solo per l'istituto ma anche per tutta la Chiesa. Neppure un capitolo generale è fondatore. È il gruppo collegiale responsabile del patrimonio dell'istituto che è trasmesso dai fondatori alla Chiesa. Esso non ha potere o libertà di riscrivere le costituzioni in modo tale che si cambi la fondamentale fisionomia della fondazione ovvero che si rifondi l'istituto. Inoltre, l'applicazione troppo rigida del codice o troppo simile ad esso nuoce al diritto proprio, in quanto il codice stesso si è

²⁰ Cf. *Essential elements* n. 27.

elaborato a dare norme flessibili per lasciare riflettere la varietà dello spirito dei diversi istituti. L'esortazione *Vita consecrata*, valutando altamente il significato che le Regole degli istituti, esprime:

[...] torna oggi impellente per ogni Istituto la necessità di un rinnovato riferimento alla Regola, perché in essa e nelle Costituzioni è racchiuso un itinerario di sequela, qualificato da uno specifico carisma autenticato dalla Chiesa. Un'accresciuta considerazione per la Regola non mancherà di offrire alle persone consacrate un criterio sicuro per ricercare le forme adeguate di una testimonianza che sappia rispondere alle esigenze del momento senza allontanarsi dall'ispirazione iniziale (37).

2.3 La responsabilità di tutelare l'autonomia

La cura e la responsabilità di tutelare l'autonomia ricade principalmente sui superiori interni dell'istituto. Il governo di un istituto dedito a opere di apostolato è ordinato al fedele adempimento del proprio fine apostolico, nel quale i superiori, nell'esercizio della loro potestà riguardante all'attività esterna, devono armonizzare l'obbligo fondamentale di conservare la missione e le opere proprie (cf. c. 677 §1) con le necessità pastorali locali. I superiori dell'istituto «hanno il grave compito, assunto come prioritaria responsabilità, di curare con ogni sollecitudine la fedeltà dei confratelli verso il carisma del fondatore»²¹, affinché i consacrati evitino ad inserirsi nella vita della chiesa particolare in modo vago ed ambiguo. I superiori sono, in questo proposito, le persone che determinano il modo concreto della fedeltà dell'istituto alla sua specifica missione.

²¹ MR 14/c. Cf. *Essential elements* 25.

Il c. 586 §2 parla dell'obbligo degli ordinari dei luoghi. «È compito degli Ordinari dei luoghi conservare e tutelare tale autonomia»²². Gli istituti di diritto pontificio nel rispetto dell'autonomia sono soggetti in modo immediato ed esclusivo alla Sede Apostolica per quanto riguarda la vita e la disciplina interna dell'istituto (c. 593). Il vescovo deve ricordare tale esigenza ai superiori maggiori. Il c. 594 prescrive al vescovo diocesano una cura speciale degli istituti di diritto diocesano. La cura speciale richiesta dal canone implica un lavoro pastorale da parte del vescovo che aiuti a far crescere in un istituto diocesano la propria autonomia mediante la fedeltà al suo patrimonio fondazionale. Ogni istituto ha una responsabilità primaria riguardo alla propria identità²³. È compito degli ordinari dei luoghi conservare e tutelare l'autonomia. La Chiesa, da parte sua, ha il dovere di custodire e promuovere l'indole propria e la coscienza carismatica degli istituti (*PC* 2; cc. 576; 578). Anche i fedeli, attenti al custodire

²² *Verbi Sponsa* 8e conferma il ruolo del vescovo: «I Vescovi, come pastori e perfezionatori di tutto il gregge di Dio, sono i primi custodi del carisma contemplativo». (L'istruzione cita il c. 586 §2.)

Nello schema del 1980 della revisione del codice, il canone che riguardava questa materia (c. 514) diceva che era il compito di vescovi «tutelare e favorire» l'autonomia. Dopo un intervento di un Padre che domandava di non imporre ai vescovi tale dovere, l'espressione viene cambiata a «gli Ordinari dei luoghi» e «conservare e tutelare». Cf. *Communicationes* 15 (1983) 61. Il canone attuale dice che l'autorità ecclesiastica deve farsi garante di «conservare» la giusta autonomia dell'istituto. Perciò si può dire che spetta all'istituto – i superiori e sodali – «far crescere» l'autonomia.

²³ *Collaborazione inter-istituti per la formazione*, 7,1.

l'indole e natura di ogni istituto, devono rispettare tale autonomia.

Il carisma dei fondatori è «esperienza dello Spirito Santo trasmessa ai propri discepoli per essere da questi vissuta, custodita, approfondita e costantemente sviluppata in sintonia con il Corpo di Cristo in perenne crescita» (*MR* 11; cf. *VC* 48). L'approfondita comprensione dell'indole conduce ad una chiara visione della propria identità. Tale comprensione permette un adattamento creativo alle nuove situazioni e offre prospettive positive per il futuro di un istituto. La mancanza di tale chiarezza invece può facilmente ingenerare incertezza negli obiettivi e vulnerabilità nei confronti dei condizionamenti ambientali, delle correnti culturali e persino dei vari bisogni apostolici, oltre che incapacità ad adattarsi e rinnovarsi²⁴. Se non si mette bene l'accento sul patrimonio dell'istituto, c'è il pericolo che il progetto di rinnovamento resti troppo centrato su un adattamento alle circostanze e esigenze provenienti dalle opere istituzionali. È necessario avere una solida base della comprensione del carisma proprio, sulla quale si fondano sue nuove espressioni.

Va ripetuto che agli istituti di vita consacrata è richiesto un continuo rinnovamento mediante l'assiduo ritorno, e per tale motivo un grande potere riguardo al governo e alla vita dell'istituto è confermato dalla legge. Tale autonomia è riconosciuta per conservare integro il proprio patrimonio, quindi se l'istituto non mostra con fermezza tale fedeltà, esso non ha il diritto di insistere la propria autonomia nella Chiesa. È importante pertanto cercare i valori permanenti ed es-

²⁴ Cf. *Congregavit nos* 45.

senziali per poter reincarnare il carisma in modalità nuove²⁵. Sarà senza dubbio un impegno non facile che richiede la prudenza e coraggio. Però non è impossibile ritrovare uno spirito coerente che penetra sia nelle costituzioni che nei documenti emanati dai capitoli generali di diversi periodi dell'istituto. Inoltre, si deve verificare se è veramente messa in rilievo l'osservanza dello spirito delle costituzioni piuttosto dell'impostazione delle norme contenute nelle regolamentazioni al livello più basso; quelle delle province o delle case. Va sottolineata ripetutamente il ritorno al dinamismo espresso nelle costituzioni – il primo codice dell'istituto.

3. La fedeltà creativa

Si è insistito molto, a partire dal Concilio, sul ritorno allo spirito di fondazione di ogni istituto e si è fatta attenzione al carisma dei fondatori e alle tradizioni dell'istituto. La revisione delle costituzioni è il campo in cui si è visto un grande progredimento e attraverso la quale ciascun istituto ha mostrato la volontà di vivere il proprio carisma «qui e ora» nelle situazioni moderne. Il carisma collettivo che ogni fondatore ha ricevuto è stato concesso dallo Spirito come dono alla Chiesa per essere vissuto, custodito, approfondito e costantemente sviluppato non solo dal fondatore e i suoi primi compagni ma anche dai loro successori nelle epoche seguenti, nella e per la Chiesa (cf. VC 3). Lo sviluppo del carisma significa arricchimento e chiarimento che esso aveva sin dal-

²⁵ Cf. *Essential elements* 4.

l'inizio in sé come una potenzialità ma di cui neppure il fondatore e i suoi seguaci erano consapevoli per le sue varie espressioni. Il Romano Pontefice richiama tale esigenza, mettendo in rilievo l'importanza della «fedeltà creativa» (cf. VC 37).

La vita consacrata incontra diverse sfide. Il tema del carisma comincia a confrontarsi con diverse situazioni: Si parla dell'inculturazione, della solidarietà e disponibilità verso tutti, specialmente i più poveri e emarginati, dell'ecumenismo e del dialogo inter-religioso, dall'urgenza di nuova evangelizzazione, della condivisione della spiritualità e collaborazione nella missione con i sacerdoti e i laici (cf. VC 96-103). Quasi tutti gli elementi sono attuali sfide che la Chiesa stessa si confronta nel mondo di oggi. I consacrati sono chiamati a contribuire ad esse nel modo loro peculiare.

Si sa che non pochi istituti stanno sperimentando delle problematiche. Tuttavia, la scarsità di vocazioni o invecchiamento dei membri, ad esempio, non è per sé segno assoluto di decadenza della vita consacrata, poiché spesso non tutti i doni sono percepiti nella Chiesa con la stessa chiarezza. Non è possibile né è una priorità assoluta fare un elenco esaustivo delle esigenze urgenti dell'istituto per mezzo di leggi. Al tempo stesso, però, davanti alle diverse difficoltà, non è bene scoraggiarsi o alleggerire l'osservanza delle regole. Un vero valore della vita consacrata consiste non nel numero dei candidati, ma nella qualità della testimonianza che l'istituto dà nel suo insieme. È necessario che sia chiarita l'essenza del carisma, il patrimonio comune e collettivo dell'istituto e i suoi membri ne prendano coscienza, su cui vengono costruite nuove forme della sua espressione nell'apostolato d'oggi. Il riconoscimento dell'autonomia de-

gli istituti di vita consacrata è un segno che la Chiesa ha la fiducia alla forza intrinseca del carisma di ognuno. L'atteggiamento di rispettare le norme della legge canonica concernente l'autonomia rimarrebbe vuoto e inefficace se non fosse animato da questa fiducia nella Chiesa e dallo Spirito, il principio di questa fiducia.

YUJI SUGAWARA, S.J.